

www.expartecreditoris.it

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE**

IL GIUDICE

nel procedimento sommario di cognizione n. (omissis)/2014 R.G.A.C.
vertente tra:

SOCIETA' CORRENTISTA

-ricorrente-

E

BANCA

-resistente-

sciolta la riserva;

la ricorrente deduce:

- la usurarietà degli interessi moratori convenuti, in quanto superiori ai cosiddetti tassi soglia ex legge 108 del 1996;
- l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese poiché comportante anatocismo vietato;
- la conseguente illegittimità delle relative poste riscosse e a riscuotere.

La resistente chiede il rigetto della domanda rilevando l'estraneità degli interessi moratori al tema dell'usura e la legittimità del piano di ammortamento alla francese.

La domanda è infondata e quindi da rigettare.

Gli interessi moratori costituiscono una liquidazione forfettaria minima del danno per il ritardo imputabile nel pagamento dei debiti di denaro ed hanno una chiara funzione risarcitoria; pertengono alla fase patologica del rapporto, presupponendo l'inadempimento.

Sono dunque chiaramente diversi dagli interessi corrispettivi, i quali invece rappresentano il compenso dovuto al creditore dal debitore per il godimento di una somma di denaro dal primo messa a disposizione del secondo e così è certamente nei contratti di finanziamento; i secondi e solo essi sono null'altro che frutti civili, così come statuito dall'art. 820 c.c. comma terzo che parla di «gli interessi dei capitali» ed hanno chiara funzione compensativa; nei contratti di finanziamento rappresentano la controprestazione a carico dei soggetti finanziati e appartengono alla fisiologia del regolamento negoziale e del rapporto.

Tali diversità sono da sempre tenute presenti dalla Banca d'Italia, la quale nell'individuare i cosiddetti tassi soglia non tiene conto degli interessi di mora, per i quali esistono solo rilevazioni ufficiose. D'altronde, in argomento, sembra ineccepibile il rilievo della Banca centrale a termini del quale a voler conglobare nelle determinazioni dei tassi soglia in parola anche gli interessi moratori, che svolgono la loro funzione solo nella fase patologica del rapporto, si otterrebbe l'effetto (di certo né voluto né auspicabile) di far lievitare dette soglie anche per la fase fisiologica del rapporto, in danno evidente dei debitori adempienti e dei nuovi contraenti.

Ordinanza, Tribunale di Avellino, Dott. Raffaele Califano, 10 ottobre 2016.

Vi è comunque e in ogni caso, che ad oggi di tassi soglia ufficiali ai quali parametrare gli interessi corrispettivi e gli altri costi delle operazioni bancarie e/o finanziarie, aumentati degli interessi moratori, ovvero i soli interessi moratori, non ne esistono.

La più recente giurisprudenza che ha avuto modo di occuparsi del tema ha escluso pressoché all'unanimità che i piani di ammortamento con il metodo cosiddetto alla francese importino un anatocismo, mancando qualsiasi capitalizzazione di interessi (cfr. ex multis Tribb. Ferrara 6.6.2016, Padova 29.5.2016, Pordenone 1.4.2016, Trento 25.2.2016, Larino 13.1.2016, Venezia 17.11.2015, Torino 12.11.2015, Mantova 21.10.2015, Bari 8.4.2015, Modena 11.11.2014 e Siena 17.7.2014).

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

visti gli artt. 702 bis e ss. c.p.c.;

- rigetta la domanda;

- condanna la ricorrente a pagare al resistente le spese del giudizio, che si liquidano in euro 6.000,00 per compenso, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.

Si comunichi.

Avellino, 11 10/10/2016.

**Il giudice
Dott. Raffaele Califano**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*